



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA 2015-2020

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

FARE RICERCA IN ITALIA (FRAMEWORK PER L'ATTRAZIONE ED IL RAFFORZAMENTO DELLE
ECCELLENZE PER LA RICERCA IN ITALIA) -III EDIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

VISTO il d.l. del 9 gennaio 2020, n. 1 (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 297, che all'art. 1, comma 870, istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ed all'art. 1, comma 871, determina le modalità di alimentazione di detto fondo;

VISTA la Delibera n. 2, approvata dal CIPE l'1 maggio 2016, "Programma Nazionale per la Ricerca - (PNR) 2015-2020" (di seguito anche solo PNR), pubblicata sulla G.U. del 6 agosto 2016, serie generale n. 183;

VISTO il D.M. n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 marzo 2019 al n. 1-310, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2018, con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)", vengono destinati 10 milioni di Euro in favore della presente Procedura, specificando che la quota di 4.508.258,50 euro è riservata a giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni e che l'importo in parola si intende comprensivo dei costi relativi alle attività monitoraggio e di valutazione, per un ammontare di 300.000,00 euro, pari al 3% dell'intero budget, integrati dell'importo di 526.315,68 euro, quale quota aggiuntiva, derivante dal finanziamento di interventi riguardanti i cluster tecnologici nazionali, ripartita ai sensi dell'art. 1,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

comma 2, dello stesso D.M., comprensiva dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio, rideterminati in 315.789,47 euro (corrispondente al 3% del finanziamento complessivo, ai sensi dell'art. 21, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);

VISTO il decreto di riparto del FIRST n. 996 del 28 ottobre 2019 - Decreto di riparto delle risorse del fondo FIRST per l'anno 2019 - registrato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in data 29 novembre 2019 al n. 1-3275, che assegna, tra l'altro, euro 13.674.775,50 di Euro in favore della presente Procedura, specificando che la quota di euro 4.558.258,50 è riservata a giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni e che l'importo complessivo della Procedura si intende comprensivo dei costi relativi alle attività monitoraggio e di valutazione, per un ammontare di 410.243,265 euro, pari al 3% dell'intero ammontare;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che istituisce il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (di seguito anche CNGR);

VISTO il D.M. n. 443 del 10 agosto 2020, recante "disposizioni Procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

TENUTO CONTO che l'art. 5, comma 4, del predetto DM ammette requisiti soggettivi diversi da quelli generalmente richiesti ed indicati al comma 2 del medesimo articolo, per la presentazione di proposte nel quadro di procedure che lambiscano l'ambito dello European Research Council;

VISTO il Regolamento (UE) 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – *Horizon 2020*;

VISTA la Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - *Horizon 2020*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – *Horizon 2020*;

TENUTO CONTO della legge del 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che prevede, all'art. 18, lettere a) e b), che gli Atenei possano procedere alla copertura di posti di professori di I e di II fascia e di ricercatori a tempo determinato, proponendo al Ministero la chiamata diretta di studiosi che siano vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, relativo alla "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 276 del 25 novembre 2016;

VISTO il verbale della riunione del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) tenutasi il 1° dicembre 2020, nella quale sono state approvate all'unanimità le Linee Guida per i Comitati di Selezione e per i revisori e definiti i criteri di valutazione da applicare alla presente Procedura;

DATO ATTO della volontà di proseguire nell'azione in favore di ricercatori vincitori di bandi ERC delle tipologie *Starting Grant*, *Consolidator Grant* ed *Advanced Grant* che abbiano scelto come sede una *Host Institution* italiana;

CONSIDERATO che l'iniziativa FARE, prevista dal PNR 2015 – 2020, si pone come obiettivo l'attrazione in Italia di un numero crescente di ricercatori di eccellenza, sia italiani che stranieri, ai fini del rafforzamento del sistema della ricerca nazionale;

TENUTO CONTO che, in ragione delle *performances* nazionali nell'ambito delle competizioni bandite dallo ERC, si ritiene necessario proseguire negli interventi di sostegno già attuati con le precedenti edizioni del bando FARE, allo scopo di migliorare le condizioni affinché i migliori ricercatori si cimentino nelle competizioni bandite dallo ERC, perseguendo l'obiettivo di assicurare che un numero crescente di vincitori nei bandi dello ERC svolga il proprio progetto di ricerca nelle Università o negli enti pubblici di ricerca italiani;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni.

Agli effetti della presente Procedura si intendono:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

- per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
- per CNGR, il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per Ateneo/Università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- per enti pubblici di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;
- per ERC, lo *European Research Council*;
- per *Host Institution*, l'Università o l'Ente pubblico di ricerca scelto dal vincitore del *grant* ERC quale sede principale della ricerca, come comprovato dallo specifico *Grant Agreement*;
- per *Principal Investigator* – di seguito anche solo PI -, il ricercatore, qualunque sia il suo *status* giuridico, italiano o straniero, che abbia ottenuto un *grant* da parte dello ERC;
- per soggetto proponente, il *Principal Investigator*, vincitore di *grant* ERC, che sottopone la proposta progettuale;
- per soggetto beneficiario, tutti i soggetti indicati come soggetti ammissibili all'art. 5, comma 1, del D.M. del 10 agosto 2020, n. 443, presso le cui sedi si svolgerà il progetto e che saranno destinatari del finanziamento;
- per ricercatori, i ricercatori universitari ed i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, in servizio a tempo determinato e contrattualizzati *ad hoc*, in relazione ai progetti finanziati con la presente Procedura;
- per tecnologi, i tecnologi universitari ed i tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, in servizio a tempo determinato e contrattualizzati *ad hoc*, in relazione ai progetti finanziati con la presente Procedura;
- per CINECA, il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la presentazione delle proposte e per la valutazione scientifica dei progetti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Articolo 2

Soggetti proponenti e beneficiari

1. I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i *Principal Investigators* vincitori di *grants* ERC (delle tipologie *Starting grant*, *Consolidator grant* od *Advanced grant*), nel quadro della Programmazione di *Horizon 2020* e nell'ambito dei bandi ERC indicati al successivo art. 3, commi 2-4, che abbiano scelto come *Host Institution* una delle Istituzioni italiane afferenti alle categorie specificate al successivo comma 2.
2. I soggetti ammissibili in qualità di beneficiari del contributo di cui alla presente Procedura sono quelli previsti dall'art. 5, comma 1, del D.M. del 10 agosto 2020, n. 443 (le Università e le istituzioni universitarie, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR), aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.
3. Non è prevista la partecipazione sotto forma di consorzi, raggruppamenti o simili.

Articolo 3

Ammissibilità.

1. La presente Procedura intende finanziare interventi volti all'attrazione dei vincitori ERC. In particolare, le Università e gli enti pubblici di ricerca, in qualità di beneficiari, garantiranno un finanziamento aggiuntivo ai ricercatori che abbiano vinto bandi ERC delle tipologie *Starting grant*, *Consolidator grant* od *Advanced grant* e che abbiano scelto le sopracitate Istituzioni come sede principale di svolgimento della propria attività di ricerca ai sensi della presente Procedura.
2. Sono ammissibili alla presente Procedura i soggetti che, con riferimento ai bandi ERC-2018-AdG, ERC-2018-CoG, ERC-2019-AdG, ERC-2019-StG, ERC-2019-CoG, abbiano scelto come *Host Institution* un'Università od un Ente pubblico di ricerca italiani.

Per quanto attiene ai bandi ERC-2020-StG, ERC-2020-CoG ed ERC-2020 AdG, sono ammissibili i soggetti che abbiano ricevuto comunicazione di riconoscimento del *grant* ERC entro la data ultima



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

utile a presentare la propria proposta progettuale nell'ambito della presente Procedura. Tali *Principal Investigator* sono considerati ammissibili quali soggetti proponenti con riserva, nelle more della stipulazione del relativo *Grant Agreement*.

3. Alla Procedura sono ugualmente ammissibili progetti di ricercatori vincitori di *grants* ERC, a valere sul Programma Horizon 2020, che non siano già beneficiari delle precedenti edizioni del bando FARE e che abbiano optato per un'istituzione italiana avvalendosi dell'istituto della portabilità da una *Host Institution* estera, come dimostrato dal *Grant Agreement* emendato in data successiva al 9 gennaio 2019 e fino alla data ultima utile alla presentazione delle proposte progettuali di cui alla presente Procedura.
4. Sono, altresì, ammissibili alla presente Procedura soggetti che, con riferimento al bando ERC-2018-StG, abbiano scelto come *Host Institution* un'Università italiana od un Ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR e che abbiano ricevuto comunicazione di riconoscimento del *grant* ERC successivamente al 2 novembre 2018, data di pubblicazione della Procedura FARE 2a edizione.

Articolo 4

Ambiti di intervento e caratteristiche dei progetti

1. Le proposte progettuali possono riguardare tutti gli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico-disciplinari oggetto di *grants* ERC, così come elencati nell'Allegato 1, parte integrante della presente Procedura.
2. I progetti presentati a valere sulla presente Procedura devono avere un carattere di complementarietà rispetto alle attività finanziate dallo ERC. I soggetti proponenti dovranno presentare un progetto chiaro e dettagliato, inclusivo di un'analisi scrupolosa dei costi previsti; il progetto dovrà essere contiguo a quello già finanziato dallo *European Research Council*, nonché afferire al medesimo macrosettore, a pena di esclusione dal procedimento di valutazione di merito.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Articolo 5

Importo, contributo, durata dei progetti e spese ammissibili

1. Il progetto proposto deve prevedere un investimento che abbia una consistenza finanziaria pari ad un massimo del 20% del *grant* riconosciuto dallo *European Research Council*, riproporzionato in funzione del tempo residuo del progetto ERC, e comunque non oltre i 500.000 euro.
2. Il contributo in conto capitale può essere concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, tenuto conto dei limiti riportati nell'Allegato 2, parte integrante della presente Procedura.
3. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali elencati all'art. 6 del D.M. 10 agosto 2020 n. 443 e nella presente Procedura.
4. I progetti dovranno avere una durata massima pari a 60 mesi dalla data di avvio delle attività.
5. In particolare, con riferimento ai progetti già finanziati dallo ERC ed in corso di svolgimento presso Università od enti pubblici di ricerca italiani, il finanziamento aggiuntivo conseguibile attraverso la presente Procedura sarà proporzionale agli anni residui del progetto ERC, secondo la seguente ripartizione (cristallizzata alla data di scadenza della presente Procedura, indicata al successivo articolo 7, comma 1):

- 5 anni di progetto ERC da svolgere = 100% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 20% del costo del progetto finanziato dallo ERC;

- 4 anni di progetto ERC da svolgere = 80% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 16% del costo del progetto finanziato dallo ERC;

- 3 anni di progetto ERC da svolgere = 60% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 12% del costo del progetto finanziato dallo ERC;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- 2 anni di progetto ERC da svolgere = 40% del contributo massimo concedibile, ovvero fino all'8% del costo del progetto finanziato dallo ERC;

- 1 anno di progetto ERC da svolgere = 20% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 4% del costo del progetto finanziato dallo ERC.

Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a 6 mesi.

6. E' onere del *Principal Investigator*, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto, opportunamente ridotto in proporzione al periodo residuo del progetto finanziato dallo ERC.
7. A tal riguardo, si precisa che il periodo di svolgimento delle attività progettuali dovrà essere parametrato al tempo residuo del progetto ERC sulla base della ripartizione sopra indicata, tenuto conto, comunque, che sarà possibile concludere il progetto di cui alla presente Procedura anche in data successiva al termine del progetto ERC.
8. L'avvio dei progetti dovrà avvenire in una data successiva al decreto di concessione del contributo e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito del MUR; il termine per l'avvio del progetto può essere differito di massimo 150 giorni, in caso di motivate ed oggettive cause di forza maggiore, previa verifica ed autorizzazione da parte del MUR.
9. Deve essere, inoltre, rispettata la durata dei progetti prevista in sede di presentazione della proposta.
10. E' fatta salva la possibilità di proroga complessiva non superiore a 6 mesi, che potrà essere concessa dal MUR, su richiesta dei soggetti beneficiari, per cause di forza maggiore, indipendenti e non prevedibili dai soggetti beneficiari stessi, ed a fronte di motivate esigenze di sviluppo dei progetti.
11. Le spese sono ammissibili a partire dalla data di avvio dei progetti. Sono ammissibili le seguenti voci di costo:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona del personale contrattualizzato *ad hoc* per il progetto dalle istituzioni universitarie (ricercatori, assegnisti, dottorandi ed altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni), nonché costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da ricercatori, tecnologi ed assegnisti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.

Attesa la specificità della Procedura rispetto agli *status* professionali elencati all'art. 6 del D.M. 10 agosto 2020 n. 443, i costi derivanti dai contratti dei *Principal Investigators*, assunti in qualità di professori o ricercatori, non sono valorizzabili, in quanto già coperti dai *Grants* ERC;

- b) costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui vengono effettivamente utilizzati per il progetto, calcolati applicando la procedura dell'ammortamento, nel rispetto degli usuali principi contabili;
- c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- d) altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle infrastrutture di ricerca; pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
- e) spese generali, nella misura forfettaria del 60% dei costi di personale.

L'Allegato 2, parte integrante della presente Procedura, indica i criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese.

Articolo 6

Dotazione finanziaria e condizionalità



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

1. La dotazione complessiva della Procedura è pari a **24.201.091,18** Euro, al lordo del 3% per le attività di monitoraggio e valutazioni dei progetti, a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Detta quota si intende così ripartita:

Tipologia di soggetti	Dotazione in Euro	di cui per attività di monitoraggio e valutazione
Soggetti che, alla data di pubblicazione della presente Procedura sul sito MUR, abbiano già compiuto 40 anni di età	9.066.517	271.995,51
Soggetti che, alla data di pubblicazione della presente Procedura sul sito MUR, non abbiano ancora compiuto 40 anni di età	15.134.574,18	454.037,23
TOTALE	24.201.091,18	726.032,74

2. Le risorse previste finanziano progetti afferenti ai tre macrosettori ERC:

- Physical Sciences and Engineering (PE)
- Life Sciences (LS)
- Social Sciences and Humanities (SH)

3. Il MUR si riserva la facoltà di:

- rifinanziare la Procedura, con ulteriori stanziamenti, tramite apposito provvedimento;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- scorrere le graduatorie delle domande ammissibili ed idonee al finanziamento, nel caso di revoche o rinunce e qualora si rendessero disponibili nuove risorse.

4. Condizionalità:

qualora il *Principal Investigator* si avvalga, in qualsiasi momento, dell'istituto della portabilità verso una *Host Institution* estera, l'Università e/o l'ente pubblico di ricerca destinatario del finanziamento dovrà restituire l'intero contributo e l'intervento verrà revocato;

- a) qualora il *Principal Investigator* si avvalga dell'istituto della portabilità verso altra *Host Institution* italiana, tra quelle ammissibili alla presente Procedura, in data successiva all'emanazione del decreto di approvazione della graduatoria e prima dell'emanazione del decreto di concessione del contributo, il MUR procederà a sospendere l'ammissione al finanziamento del relativo progetto, in attesa che, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta portabilità, venga presentato il *Grant Agreement* emendato. All'esito positivo delle verifiche svolte sulla documentazione inviata dal *Principal Investigator*, il MUR procederà alla predisposizione di un separato decreto di finanziamento;
- b) l'emanazione del decreto di concessione è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, del *Grant Agreement* sottoscritto con lo ERC, nel caso in cui il progetto sia stato presentato sulla base della sola comunicazione del finanziamento da parte dello ERC. Nel caso in cui il *Grant Agreement* di cui sopra non venga sottoscritto o prodotto entro il termine perentorio di 15 giorni solari dalla richiesta del MUR, il progetto viene escluso ed il Ministero procede allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 7

Presentazione, istruttoria e valutazione delle domande.

1. *Presentazione delle domande*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua italiana ed in lingua inglese, a pena di esclusione ed irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma CINECA (<https://fare.mur.it>), a partire dalle:

- ore 12.00 del 16/02/2021

e tassativamente entro e non oltre le:

- ore 12.00 del 30/04/2021.

Il MUR non assume responsabilità, in caso di mancata od incompleta presentazione delle proposte nei termini stabiliti.

In caso di chiusura e trasmissione al MUR della domanda di finanziamento, non sarà più possibile, per il *Principal Investigator*, accedere nuovamente alla compilazione del *form*.

In caso di contrasto tra le due versioni linguistiche, fa fede la versione redatta in lingua italiana.

Ogni domanda prevede le seguenti tre componenti distinte:

- Il modulo amministrativo (parte A);
- La proposta di ricerca (parte B);
- Il piano economico-finanziario (parte C).

Il modulo amministrativo (**parte A**) fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del *Principal Investigator*, della *Host Institution*, una o più parole chiave, l'indicazione del macrosettore ERC di afferenza della proposta, del settore e del sottosettore (come indicati dettagliatamente nell'Allegato 1), nonché del progetto finanziato dallo ERC.

Il PI deve fornire indicazione del settore e del sottosettore del proprio progetto finanziato dallo ERC, in base alla classificazione vigente al momento della presentazione della proposta allo ERC.

La proposta di ricerca (**parte B**) si compone di due parti:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

- Parte B1: descrizione dettagliata del progetto, contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, nonché il cronoprogramma, sia progettuale che finanziario;
- Parte B2: *curriculum vitae* e pubblicazioni del *Principal Investigator*.

Il piano economico e finanziario (**parte C**) presenta l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa.

Proposte incomplete, per assenza o non esaustività di parti o sezioni della proposta, non sono considerate ammissibili e non vengono sottoposte ad alcuna valutazione.

Fino alla scadenza fissata per la sua presentazione, è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato autonomamente dopo la data di chiusura della presentazione delle proposte.

Ogni *Principal Investigator* può figurare in una sola proposta presentata nell'ambito della presente Procedura.

Il MUR non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento od il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata od incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.

2. Istruttoria e valutazione delle domande

Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati al comma 1 del presente articolo, sono previste - e, di norma, concluse entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle proposte - le seguenti fasi Procedurali:

- I. Ammissibilità: istruttoria formale-amministrativa volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla Procedura (articoli 2, 3, 4, 5). Tale istruttoria è effettuata dal MUR;

- II. Valutazione: valutazione di merito dei progetti che hanno superato l'istruttoria indicata al punto I). Tale valutazione è effettuata secondo le modalità procedurali specificate all'articolo 3 del D.M. 10 agosto 2020, n. 443. Per ciascun progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10 agosto 2020, n. 443, il competente CdS individua tre esperti esterni, scelti mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, attingendo a REPRIZE (l'albo degli esperti scientifici del Ministero), ovvero ai nominativi degli esperti già utilizzati dalla Commissione europea come valutatori di progetti di ricerca, nel rispetto del criterio della competenza scientifica. I revisori esterni, operando esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata alla Procedura, effettuano l'esame della qualità scientifica di ogni progetto, attenendosi ai criteri ed ai valori sotto riportati ed ulteriormente specificati nell'Allegato 3, parte integrante della presente Procedura.

Criteri di valutazione e di preferenza, stabiliti dal CNGR, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. 10 agosto 2020, n. 443.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. Qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa del progetto – con particolare riguardo a:	Totale: 40
a) Chiarezza e pertinenza degli obiettivi del progetto e loro coerenza, affinità e sinergia con il progetto ERC di riferimento;	a) 10
b) Rilevanza ed eccellenza del progetto proposto nella specifica area scientifica ed assenza di duplicazione degli obiettivi del progetto ERC di riferimento;	b) 10
c) Appropriately della metodologia proposta, organicità del progetto, sua capacità di coinvolgimento dei ricercatori della struttura ospitante e sua idoneità a sviluppare approcci interdisciplinari;	c) 10
d) Originalità, natura innovativa e posizionamento del progetto rispetto allo stato dell'arte nello specifico settore ERC.	d) 10
2. Qualità del PI, fattibilità e congruità del progetto – merito scientifico del Principal Investigator, fattibilità del piano di lavoro e ragionevolezza della richiesta di finanziamento – con particolare riguardo a:	Totale: 40
a) Eccellenza del <i>Principal Investigator</i> e sua competenza sulle tematiche del progetto proposto;	a) 10
b) Sinergie con il progetto ERC di riferimento, fattibilità del piano di lavoro,	b) 10



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

e capacità di realizzare la nuova proposta nella struttura ospitante (qualificazione dei ricercatori da selezionare, coinvolgimento di giovani ricercatori, disponibilità di strumenti e attrezzature);	c) 10
c) Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste;	
d) Congruenza e pertinenza del piano di spesa con gli obiettivi e l'articolazione delle attività, patrimonializzazione dei risultati della ricerca, strumenti ed attrezzature da acquisire.	d) 10
3. Impatto sociale del progetto , con particolare riferimento a:	Totale: 20
a) Sfide che la ricerca proposta affronta sotto il profilo dell'incidenza sull'innovazione, sulle applicazioni industriali, sulla crescita culturale, economica o sociale, sull'avanzamento delle conoscenze o sulla protezione dell'eredità culturale o dell'ambiente, anche con approcci interdisciplinari;	a) 10
b) Efficacia delle azioni di divulgazione del progetto di ricerca e dei relativi risultati; impatto del progetto sulla comunità scientifica e sulla società alla luce degli obiettivi definiti dal programma quadro di ricerca ed innovazione dell'UE.	b) 10
TOTALE PUNTEGGIO	0-100

In base alla media dei punteggi complessivi assegnati dai revisori a ciascuna proposta progettuale, a norma dell'art. 3, comma 1, lettere g), h) ed i) del DM 10 agosto 2020, n. 443, come descritto nell'allegato 3, parte integrante della presente Procedura, ogni proposta totalizza un punteggio totale, corrispondente ai giudizi qui di seguito indicati:

- 1) Progetti di eccellente qualità: 95-100
- 2) Progetti di qualità molto buona: 76-94
- 3) Progetti di buona qualità: 61-75
- 4) Progetti di qualità sufficiente: 41-60
- 5) Progetti di qualità insufficiente: 36-40

La soglia minima di punteggio necessaria affinché un progetto venga considerato finanziabile è pari a 76, inclusiva di tutti i progetti considerati di qualità molto buona.

Qualora le risorse messe a disposizione dalla presente Procedura non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati "pari merito" in base al punteggio definitivo ottenuto,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

il competente Comitato di Selezione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. 10 agosto 2020, n. 443 applica quale criterio di preferenza, esclusivamente per detti progetti, il principio della più giovane età anagrafica del PI.

Il MUR, attraverso i Comitati di Selezione, si riserva la facoltà di rideterminare l'investimento complessivo e l'importo del contributo concedibile, nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi ed alla durata del progetto, oppure nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare integralmente il progetto.

I progetti idonei al finanziamento sono inseriti in ordine decrescente di punteggio nella specifica graduatoria afferente ad ogni macrosettore ERC (PE, LS, SH).

Il finanziamento di ciascun macrosettore avverrà in proporzione all'importo del contributo richiesto per ciascuno di essi alla scadenza dei termini previsti per la presente Procedura.

Il MUR, in funzione delle risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 1, dispone il finanziamento dei progetti di ciascuna graduatoria in stretto ordine di punteggio e tenuto conto dei vincoli posti dalle risorse disponibili, ripartite secondo la tipologia di soggetti indicata al medesimo articolo.

Per ragioni di economia procedimentale e considerata la specificità dell'Avviso, attesa la non applicabilità al caso specifico del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera J), del DM del 10 agosto 2020, n. 443 la fase di selezione delle proposte presentate si conclude con l'approvazione, da parte del MUR, delle graduatorie dei progetti distinte per macrosettore, secondo l'ordine di punteggio, contenenti l'indicazione:

A) dei progetti ammessi al finanziamento, con informazione sull'eventuale ammissione con riserva (nel caso di progetti per i quali non sia stato ancora stipulato il *Grant Agreement*);

B) dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Sarà data evidenza, inoltre:

- dei progetti esclusi dal finanziamento, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di idoneità per essere ammessi al contributo;
- dei progetti non ammessi alla valutazione di merito.

Il MUR adotta il provvedimento di concessione del contributo ai progetti ammessi a finanziamento, di cui al punto A).

Una volta finanziati i progetti collocatisi in posizione utile, in ragione delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli posti per la tipologia di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, eventuali risorse residue, allocate su ciascun macrosettore, che non siano sufficienti a finanziare integralmente il progetto collocatosi in posizione successiva in graduatoria, saranno utilizzate dal MUR, che si riserva la facoltà di rideterminare l'importo del contributo concedibile.

Qualora, all'esito della richiesta del MUR circa la sottoscrizione o la produzione di un *Grant Agreement*, quest'ultimo non risulti perfezionato, il MUR procede all'esclusione del progetto in questione ed allo scorrimento della graduatoria.

Nel caso si rendessero disponibili risorse, tenuto conto dei vincoli posti per la tipologia di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, anche a seguito di revoche e/o rinunce, il MUR si riserva la facoltà di effettuare lo scorrimento di graduatoria, finanziando i progetti idonei, ma in precedenza non finanziabili, di cui al punto B) sopra descritto.

Articolo 8

Portabilità

1. Qualora il *Principal Investigator* intenda avvalersi dell'istituto della portabilità presso altra Università od Ente pubblico di ricerca italiano, tra quelli ammissibili alla presente Procedura, dovrà



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

presentare al MUR la comunicazione relativa al *Grant Agreement* emendato a seguito di modifica della *Host Institution* del progetto principale.

2. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institutions* coinvolte, in ragione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto dell'obbligo, da parte della prima *Host Institution*, di riversare le somme dovute alla nuova *Host Institution*, una volta definito il *Grant Agreement* emendato.

Articolo 9

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione del progetto secondo le modalità definite dal D.M. 10 agosto 2020, n. 443, sulla base dei criteri specificati nell'Allegato 2.

Articolo 10

Erogazione del contributo

1. Il MUR eroga ai beneficiari il contributo spettante per ogni progetto ammesso al finanziamento in un'unica soluzione anticipata, pari al 100% del contributo concesso, di norma entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento e, comunque, a completamento di tutti gli adempimenti preliminari.

2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano rapporti finanziari con il MUR, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Articolo 11

Obblighi e penalità per i soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dalla Procedura e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla Procedura e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla Procedura, salvo eventuali proroghe concesse dal MUR e previste nella Procedura;
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità alla domanda presentata ed ammessa al beneficio;
- f) a conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla, in caso di controllo;
- g) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla Procedura con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.

Articolo 12

Rinunce, decadenza e sanzioni



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca ed i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nella Procedura e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
- b) la realizzazione dell'intervento sia difforme da quanto dichiarato nel progetto ammesso al finanziamento;
- c) il soggetto beneficiario abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate;
- d) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe previste dalla presente Procedura;
- e) il soggetto beneficiario non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.

2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato, il beneficiario dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario, o escutere la garanzia fideiussoria, nelle ipotesi di cui al precedente art. 10, comma 2.

3. Inoltre, i soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR per la rendicontazione. In tali casi, il MUR procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, o escutere la garanzia fideiussoria, nelle ipotesi di cui al precedente art. 10, comma 2.

Articolo 13

Verifiche, controlli e valutazioni ex-post



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

1. Il MUR si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10 agosto 2020 n. 443.
2. Ferme restando le responsabilità civili e penali, l'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del PI dai successivi bandi del MUR, per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.
3. La valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che eserciterà la propria funzione secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca,

Articolo 14

Conflitto di interessi

Il *Principal Investigator* deve garantire, dichiarandolo, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca dell'intervento e la restituzione del contributo ricevuto dal beneficiario.

Articolo 15

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio per la Programmazione e la promozione della ricerca in ambito internazionale e per il coordinamento della ricerca aerospaziale, in seno al MUR.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Articolo 16

Comunicazioni ed informazioni

1. La modulistica necessaria alla partecipazione alla presente Procedura è pubblicata e disponibile integralmente nella sezione del portale <https://fare.miur.it>, entro il 09/02/2020.
2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla Procedura potranno essere inviati esclusivamente tramite il suddetto portale fino al 12/02/2020. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
3. Alle richieste di cui al punto 2 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ relative alla Procedura verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale fare.cineca.it.
4. La presente Procedura è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL DIRETTORE GENERALE

(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020, conv. L. 12/2020)

Dr. Vincenzo Di Felice